

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5974

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3299)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(STANCA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 luglio 2005*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 295.985 per l'anno 2005, di euro 283.280 per l'anno 2006 e di euro 295.985 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, di seguito indicati come le "Parti Contraenti",

Riconoscendo i benefici della cooperazione scientifica e tecnologica in corso e l'interesse reciproco a rafforzare tale cooperazione,

Desiderando rafforzare la competitività industriale dei due Paesi sui mercati internazionali attraverso nuovi prodotti e servizi, basati su specifiche attività congiunte nell'ambito della ricerca scientifica e della tecnologia,

Considerando il superamento dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, firmato a Roma il 28 aprile 1978,

Hanno convenuto di concludere il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica:

ARTICOLO 1 (Obiettivi)

L'obiettivo del presente Accordo è la promozione di attività di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di reciproco interesse e vantaggio, su base paritaria, che siano sostenute da entrambe le Parti Contraenti, conformemente alle norme giuridiche vigenti nei rispettivi Paesi. Sono privilegiate le iniziative catalizzatrici di ricerca congiunta e sviluppo tecnologico, tali da permettere la creazione di nuove conoscenze, prodotti e servizi, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 2 (Settori prioritari di cooperazione)

Le Parti Contraenti promuovono la collaborazione scientifica e tecnologica nei campi delle Scienze di base e in quelli collegati allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione rivolta ai seguenti settori:

Fisica; Tecnologia dell'Informazione; Ingegneria civile ed elettronica; Telecomunicazioni; Scienze biomediche; Micro e Nano-tecnologia; Agricoltura e Tecnologia alimentare; Ambiente; Aerospazio; Energia; Trasporti; Eredità culturale; Tecnologie di conservazione e restauro; Ingegneria e Tecnologia del Design.

Qualsiasi altro settore individuato di comune accordo dalle Parti Contraenti.

ARTICOLO 3 **(Attività di cooperazione)**

Tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna delle due Parti Contraenti, la cooperazione scientifica e tecnologica assume le seguenti forme:

- a. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche;
- b. Missioni esplorative condotte da delegazioni scientifiche;
- c. Organizzazione di seminari, conferenze ed esposizioni congiunte, in settori di reciproco interesse;
- d. Progetti congiunti di ricerca che prevedano lo scambio di visite di personale scientifico e tecnico;
- e. Accesso e utilizzo di strutture di ricerca avanzata;
- f. Collaborazione per corsi di formazione avanzata;
- g. Creazione di centri e laboratori congiunti di ricerca e centri di eccellenza congiunti;
- h. Creazione di una rete virtuale di laboratori e accademie di ricerca scientifica;
- i. Promozione di progetti congiunti da presentare all'Unione europea o ad altre organizzazioni internazionali per ottenere finanziamenti.

Qualsiasi altra modalità di cooperazione individuata dalle Parti Contraenti.

ARTICOLO 4 **(Commissione mista e programma di cooperazione)**

Al fine di coordinare l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, di seguito denominata "Commissione mista", composta da un numero uguale di membri di entrambi i Paesi rappresentanti dei Governi, scienziati ed esperti tecnici.

Il Ministero della Scienza e della Tecnologia (Dipartimento di Scienza e Tecnologia), per conto del Governo indiano, ed il Ministero degli Affari Esteri, per conto del Governo italiano, sono responsabili del funzionamento della Commissione mista.

La Commissione mista si riunirà alternativamente in Italia e in India in date e luoghi da concordare per le vie diplomatiche.

La Commissione mista è responsabile delle seguenti attività: approvazione e verifica della corretta attuazione del Programma Esecutivo di Cooperazione (executive Program of Cooperation - POC), incluse le attività congiunte e le misure di co-finanziamento in esso specificate; eventuali nuovi accordi di cooperazione che possano essere conclusi ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)

Il Programma Esecutivo di Cooperazione, incluse le disposizioni finanziarie che le due Parti Contraenti possono prevedere per un determinato periodo, sarà patrocinato e finanziato congiuntamente dal Governo indiano e dal Governo italiano.

ARTICOLO 6
(Proprietà intellettuale)

Le disposizioni relative alla titolarità, la distribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale creati nell'ambito delle forme di ricerca congiunta previste nel presente Accordo sono contenute nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 7
(Scambio di informazioni e trasferimento di tecnologia)

In riferimento ai principi di cui nell'Allegato, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di tecnologia e le attività congiunte riguardanti la cooperazione scientifica volte al trasferimento di tecnologie.

ARTICOLO 8
(Risoluzione delle controversie)

Eventuali controversie inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti Contraenti in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati condotti per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 9
(Emendamenti)

Previo consenso di entrambe le Parti Contraenti, è possibile modificare il presente Accordo e le sue disposizioni in qualsiasi momento. L'entrata in vigore di eventuali emendamenti è soggetta alle stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 10
(Entrata in vigore e risoluzione)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente comunica ufficialmente all'altra Parte

l'avvenuto adempimento delle procedure interne e di ratifica previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

L'entrata in vigore del presente Accordo determina automaticamente la cessazione di validità dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia firmato il 28 aprile 1978. Tale cessazione di validità non pregiudicherà l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validità del suddetto Accordo del 1978.

Il presente Accordo è valido per un periodo di cinque (5) anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di pari durata.


Le Parti Contraenti hanno facoltà di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento. La risoluzione ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte Contraente. La cessazione di validità dell'Accordo non pregiudica l'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di validità del presente Accordo, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti Contraenti.

In fede di che, i Sottoscritti (debitamente autorizzati dai rispettivi Governi), hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a New Delhi, il 28 novembre 2003 (ventotto novembre duemila tre), in due originali, nelle lingue italiana, indi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
S.E. Margherita Boniver
Sottosegretario agli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica Indiana
S.E. Bachi Singh Rawat
Sottosegretario alla Scienza e Tecnologia



Allegato

Gestione, riconoscimento ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività congiunte di ricerca e trasferimento di tecnologia, ai sensi delle disposizioni dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana

APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività di ricerca condotte congiuntamente dalle Parti Contraenti, ai sensi dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana in materia di Scienza e Tecnologia.

I. TITOLARITÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ai fini del presente Accordo, il termine "proprietà intellettuale" ha il significato di cui all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Essa include altresì i diritti protetti ai sensi delle disposizioni di cui nell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), Allegato IC dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994.

2. Il presente Allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi alle Parti Contraenti ed ai loro partecipanti. Ciascuna Parte ed i suoi partecipanti provvedono affinché l'altra Parte ed i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente Allegato. Il presente Allegato non pregiudica e non modifica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una Parte ed i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l'uso delle informazioni, disciplinate dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna Parte.

3. Le Parti Contraenti si attengono inoltre ai seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base al presente Accordo:

a) protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Ciascuna Parte Contraente e/o i suoi partecipanti si impegnano a comunicare all'altra Parte, entro un termine ragionevole, qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito del presente Accordo o delle modalità di attuazione dello stesso, e a provvedere in tempo debito alla protezione di tale diritto.

b) sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle Parti e dei loro partecipanti;

c) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra Parte Contraente rispetto al trattamento riservato ai propri partecipanti, in riferimento alla titolarità,

all'utilizzo e alla divulgazione di informazioni e alla titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale;

d) protezione delle informazioni commerciali riservate.

4. I partecipanti elaborano congiuntamente un Piano di Gestione della Tecnologia (Technology Management Plan - TMP). Il Piano di Gestione della Tecnologia è un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire attività comuni di ricerca e stabilire i rispettivi diritti ed obblighi, compresi quelli relativi alla titolarità ed all'uso - inclusa la pubblicazione - delle informazioni e della proprietà intellettuale, eventualmente create nell'ambito della ricerca congiunta. Con riferimento alla proprietà intellettuale, il piano disciplina tra l'altro i seguenti aspetti: diritti di titolarità, protezione ed uso a fini di ricerca e di sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune; diritti ed obblighi riferiti ai ricercatori in visita e procedure di risoluzione di eventuali controversie. Il piano definisce inoltre il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati tangibili (deliverables). Il piano è elaborato conformemente alle normative vigenti sul territorio di ciascuna Parte Contraente, tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, dei relativi contributi finanziari o di altra natura delle Parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi d'uso, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, dell'esigenza di definire modalità di risoluzione delle controversie e ogni altro fattore che i partecipanti considerino rilevante. I piani congiunti di gestione della tecnologia definiscono inoltre i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti, in relazione alle ricerche da loro condotte (ad esempio ricercatori che non provengono né dalle Parti Contraenti né da organismi partecipanti). Il Piano di Gestione della Tecnologia è approvato dall'agenzia o dal dipartimento competente ad erogare i fondi della Parte finanziatrice della ricerca, prima della stipulazione dei corrispondenti contratti specifici di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo.

5. Le informazioni o i diritti di proprietà intellettuale creati nel corso della ricerca congiunta non disciplinati dal Piano di Gestione della Tecnologia sono attribuiti secondo i principi stabiliti dal piano medesimo. Qualora non sia possibile risolvere eventuali casi di disaccordo attraverso la procedura di composizione delle controversie prevista, la titolarità di tali informazioni o diritti di proprietà intellettuale spetta congiuntamente a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che hanno dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali informazioni o diritti di proprietà intellettuale a fini commerciali, senza limiti geografici.

6. Conformemente alle norme di legge in vigore, ciascuna Parte Contraente provvede affinché siano attribuiti all'altra Parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti.

7. Compatibilmente al mantenimento della concorrenza nei settori oggetto del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù del presente Accordo e dei contratti stipulati nel suo contesto, siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

- i) la diffusione e l'utilizzo delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi del presente Accordo, e
- ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

8. Il recesso dall'Accordo o la sua cessazione non pregiudicano i diritti e gli obblighi attribuiti ai partecipanti in materia di proprietà intellettuale, di cui nei progetti approvati in corso, a norma del presente Allegato.

II. OPERE TUTELEATE DAL DIRITTO D'AUTORE E LETTERATURA SCIENTIFICA

I diritti d'autore spettanti alle Parti o ai rispettivi partecipanti sono disciplinati ai sensi delle disposizioni contenute nella Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971) e nell'Accordo sugli aspetti commerciali relativi ai diritti di proprietà intellettuale (TRIPS).

Salvo diversa disposizione contenuta nel Piano di Gestione della Tecnologia e salvo quanto disposto nella Sezione III, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle Parti o dai partecipanti alla ricerca. Conformemente a tale principio generale, si applicano le seguenti procedure:

1. in caso di pubblicazione ad opera di una Parte o di un suo organismo pubblico di opere quali riviste, articoli, relazioni, libri, incluse opere audiovisive e software, di carattere scientifico o tecnico, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo, l'altra Parte Contraente ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i Paesi che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire pubblicamente tali opere.
2. Le Parti si adoperano affinché sia data la massima diffusione possibile alle opere di letteratura scientifica, frutto della ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo e pubblicate da editori indipendenti.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo se un autore chiedi espressamente di non essere citato. Ogni copia deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle Parti in termini di cooperazione.

III. INFORMAZIONI RISERVATE

A. Informazioni riservate di carattere documentale

1. Ciascuna Parte Contraente e, se del caso, le sue agenzie o suoi partecipanti, indica quanto prima, e preferibilmente nel Piano di Gestione della Tecnologia, le informazioni che intende mantenere riservate, con riferimento al presente Accordo, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

- i) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti dei settori del caso, nella loro integrità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;
- ii) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza;
- iii) protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

Le Parti e i loro rispettivi partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo siano riservate.

2. Ciascuna Parte, e se del caso i suoi partecipanti, provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad esempio mediante apposita marcatura o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La Parte che riceve informazioni riservate ai sensi del presente Accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare delle stesse.

3. Le informazioni riservate, comunicate a norma del presente Accordo, possono essere rivelate dalla Parte che le riceve a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze, nonché ad agenzie ed organismi governativi autorizzati, ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili come tali, conformemente al disposto di cui sopra.

4. Previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate ai sensi del presente Accordo, la Parte che riceve dette informazioni ha facoltà di

divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le Parti collaborano alla definizione di procedure di richiesta e rilascio del consenso scritto preliminare ad una più ampia diffusione delle informazioni; ciascuna Parte si impegna a dare il proprio consenso, nei limiti delle politiche, delle leggi e dei regolamenti nazionali.

B. Informazioni riservate di carattere non documentale

In caso di informazioni riservate di carattere non documentale ed ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente Accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le Parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste nel presente Accordo per le informazioni documentali, a condizione che, nel momento in cui esse vengono comunicate, i soggetti che ricevono tali informazioni riservate siano già stati informati per iscritto del loro carattere confidenziale.

C. Controllo

Ciascuna Parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni del presente Accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza. Se una delle Parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sull'obbligo di riservatezza contenute nelle Sezioni A e B, o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti si consultano quindi per definire le linee di condotta da seguire.

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATION IN
THE FIELDS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India, hereinafter referred as the "Contracting Parties",

Acknowledging the benefits of on-going scientific and technological cooperation underway and the mutual interest in strengthening scientific and technological cooperation;

Desirous of enhancing industrial competitiveness of the two countries in global markets by way of new products and services based on appropriate joint scientific research and technological actions;

In supersession of the Science and Technology Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India signed at Rome on April 28, 1978;

Have agreed to conclude the present Agreement for Cooperation in Science and Technology as per details given below:

**ARTICLE 1
(Aims)**

The present Agreement aims at promoting scientific and technological cooperation activities in areas of mutual interest and benefit, on an equal basis, with support of both Contracting Parties, in compliance with legislation in force in the respective countries. Emphasis will be on catalyzing joint research and technology development initiatives that can lead to creation of new knowledge, products and services with appropriate protection of intellectual property rights.

**ARTICLE 2
(Priority Sectors for Cooperation)**

The Contracting Parties shall promote scientific and technological collaboration, both in basic sciences and those related to technology development, with special regard to following sectors:

Physics; Information Technology; Electronics and Civil Engineering; Telecommunications; Bio-medical Sciences; Micro and Nano-technology; Agriculture and Food Industry; Environment; Aerospace; Energy; Transport; Cultural Heritage, Conservation & Restoration Technologies; Design Engineering and Technology.

Any other sector, as may be agreed upon by the Contracting Parties.

Article 3 (Cooperation Activities)

Scientific and technological cooperation shall be implemented, within the available financial resources of each of the two Contracting Parties, by means such as:

- (a) Exchange of scientific and technical information;
- (b) Exploratory Mission of scientific delegations;
- (c) Organization of joint workshops, conferences and exhibitions in areas of mutual interest;
- (d) Joint research projects involving exchange visit of scientific and technical personnel;
- (e) Accessing and utilization of advanced research facilities;
- (f) Advanced training collaboration;
- (g) Establishment of joint research centres, joint research laboratories and joint centres of excellence;
- (h) Virtual networking of scientific research laboratories and academia;
- (i) Promotion of joint projects to be submitted to European Union and other International Organizations for funding.

Any other modality of cooperation, as may be agreed upon by the Contracting Parties.

Article 4 (Joint Committee & Program of Cooperation)

In order to coordinate implementation of the present Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee for Scientific and Technological Cooperation, herein after called "Joint Committee" composed of an equal number of members from both Countries representing Government and Scientists/Technical Experts.

The Joint Committee will be serviced on behalf of the Italian Government by Ministry of Foreign Affairs and on behalf of Government of India by Department of Science & Technology.

The Joint Committee shall meet alternately in India and Italy on dates and place to be agreed upon through the diplomatic channels.

The Joint Committee responsibilities will include: Approving and reviewing implementation of executive Program of Cooperation (POC) including specified joint activities and co-financing provisions; and any other arrangement of cooperation which may be concluded pursuant to the present Agreement.

Article 5
(Financial Arrangement)

The executive Program of Cooperation (POC), including financial terms, which may be worked out by the two sides for specific duration, will be jointly sponsored and co-financed by the Government of Italy and the Government of India.

Article 6
(Intellectual Property Management)

Management, allocation and exercise of intellectual property rights resulting from Joint Research under this new Agreement will be subject to the details stipulated in Annex, which is an integral part of this Agreement.

Article 7
(Information Exchange and Technological Transfer)

The Contracting Parties, with reference to the principles stated in Annex, shall favor information and technology exchanges as well as joint activities regarding scientific cooperation aiming at technologies transfer.

Article 8
(Settlement of Differences)

Any differences arising from the implementation or interpretation of the Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations through the diplomatic channels.

Article 9
(Amendments)

This Agreement and its provisions can be amended at any time with the consent of both Contracting Parties. Amendments, if any, shall enter into force with the same procedures as for the entry into force of the present Agreement.

Article 10
(Entry into force and Termination)

The present Agreement shall enter into force at the date of receipt of the second of the two notifications by which Contracting Parties officially inform each other that their respective internal procedures and ratification has been completed. Entry into force of the present Agreement shall automatically cause termination of the Science & Technology Agreement signed on April 28, 1978. Such termination shall not affect the execution of the programs underway agreed during the period of validity of the 1978 Agreement.


The present Agreement shall remain into force for five years and shall be automatically extended for further periods of five years.

The present Agreement can however be terminated any time and termination shall be effective six months after notification to the other Contracting Party. Termination shall not affect the execution of the programs underway agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless otherwise decided by both Contracting Parties.

In witness whereof the undersigned Representatives (duly authorized thereto by their respective Governments), have signed the present Agreement.

Done in New Delhi on day of Twenty Eight November in the Year Two Thousand and Three, in two originals in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Italian Republic
H.E. Margherita Boniver
Deputy Foreign Minister



For the Government of the
Republic of India
H.E. Bachi Singh Rawat
Minister of State for Science and
Technology



Annex

Management, allocation and exercise of intellectual property rights resulting from Joint Research and Technology Transfer under the S&T Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India.

APPLICATION

This Annex is applicable to all joint research performed under the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India in the field of Science and Technology, by the Contracting Parties.

I. OWNERSHIP, ALLOCATION AND EXERCISE OF RIGHTS

1. For purposes of this Agreement, 'Intellectual Property' shall have the meaning defined in Article 2 of the Convention establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, 14 July 1967. This also includes rights protected by Agreement on Trade related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Annex IC of the World Trade Organization Agreement signed at Marrakesh on April 15, 1994.

2. This Annex addresses the allocation of rights and interests of the Parties and their participants. Each Party and its participants shall ensure that the other Party and its participants may obtain the rights to intellectual property allocated to it in accordance with this Annex. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation of rights, interests and royalties between a Party and its nationals or participants, and the rules of diffusion and utilization of information, which will be determined by the laws and practices of each Party.

3. The Parties will also be guided by, and contractual arrangements should provide for, the following principles:

(a) effective protection of intellectual property. The Parties shall ensure that they and/or their participants notify one another within a reasonable time of the creation of any intellectual property arising under the Agreement or implementation arrangements and to seek protection for such intellectual property in a timely fashion;

(b) effective exploitation of results, taking into account the contributions of the Parties and their participants;

(c) non-discriminatory treatment of participants from the other Party as compared with the treatment given to its own participants, with regard to ownership, utilization and dissemination of information and ownership, allocation and exercise of Intellectual Property Rights;

(d) protection of Business-Confidential information.

4. The participants shall jointly develop a Technology Management Plan (TMP). TMP is a

specific agreement to be concluded between the participants in joint research defining their respective rights and obligations, including those in respect of the ownership and use, including publication, of information and intellectual property to be created in the course of joint research. With respect to IP, the TMP will normally address, among other things, ownership, protection, user rights for research and development purposes, exploitation and dissemination, including arrangements for joint publication, the rights and obligations of visiting researchers and dispute settlement procedures. The TMP shall also address foreground and background information, licensing and deliverables. The TMP shall be developed within the rules and regulations in force in territory of each Party taking into account the aims of the joint research, the relative financial or other contributions of the Parties and participants, the advantages and disadvantages of licensing by territory or for fields of use, requirements imposed by the applicable laws, the need for dispute settlement procedures and other factors deemed appropriate by the participants. The rights and obligations concerning the research generated by visiting researchers (i.e. researchers not coming from a Party or a participant) in respect of IP shall also be addressed in the joint technology management plans. The TMP shall be approved by the responsible funding agency, or department of the Party involved in financing the research, before the conclusion of the specific research and development cooperation contracts to which they are attached.

5. Information or intellectual property created in the course of joint research and not addressed in the TMP will be allocated according to the principles set out in the TMP. In case of disagreement which cannot be resolved by the agreed dispute settlement procedure, such information or IP shall be owned jointly by all the participants involved in the joint research from which the information or IP results. Each participant to whom this provision applies shall have the right to use such information or IP for his own commercial exploitation with no geographical limitation.

6. In accordance with applicable laws, each Party will ensure that the other Party and its participants may have the rights to IP allocated to them.

7. While maintaining the condition of competition in areas affected by the Agreement, each Party shall endeavor to ensure that rights acquired pursuant to the Agreement, and arrangements made under it, are exercised in such a way as to encourage, in particular

- (i) the dissemination and use of information created, disclosed or otherwise made available, under the Agreement, and
- (ii) the adoption and implementation of international standards.

8. Termination or expiry of the Agreement will not affect rights or obligations of participants with regard to Intellectual Property under approved on-going projects in accordance with this Annex.

II. COPYRIGHT WORKS AND SCIENTIFIC LITERARY WORKS

Copyright belonging to the Parties or to their participants shall be accorded treatment consistent with the Berne Convention (Paris Act 1971) and the TRIPS Agreement.

Without prejudice to Section III, and unless otherwise agreed in the TMP, publication of results of research shall be made jointly by the Parties or participants. Subject to the foregoing general rule, the following procedures shall apply

1. In the case of publication by a Party or public bodies of that Party of scientific and technical journals, articles, reports, books, including video and software arising from joint research pursuant to the Agreement, the other Party will be entitled to a worldwide, non-exclusive, irrevocable, royalty-free license to translate, reproduce, adapt, transmit and publicly distribute such works.

2. The Parties shall endeavor to disseminate literary works of a scientific character arising from joint research pursuant to the Agreement and published by independent publishers will be disseminated as widely as possible.

3. All copies of a copyright work to be publicly distributed and prepared under this provision shall indicate the names of the author(s) of the work unless an author explicitly declines to be named. Copies shall also bear a clearly visible acknowledgement of the cooperative support of the Parties.

III. UNDISCLOSED INFORMATION

A. Documentary undisclosed information

1. Each Party, its agencies or its participants, as appropriate, shall identify at the earliest possible moment and preferably in the TMP the information that they wish to remain undisclosed in relation to the Agreement, taking into account inter-alia the following criteria:

(a) secrecy of the information in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration or assembly of its components, generally known among or readily accessible by lawful means to experts in the fields;

(b) the actual or potential commercial value of the information by virtue of its secrecy;

(c) previous protection of the information in the sense that it has been subject to steps that were reasonable under the circumstances by the person lawfully in control, to maintain its secrecy.

The Parties and their participants may in certain cases agree that, unless otherwise indicated, parts or all of the information provided, exchanged or created in the course of joint research pursuant to the Agreement may not be disclosed.

2. Each Party shall ensure that it and its participants clearly identify undisclosed information, for example by means of an appropriate marking or restrictive legend. This also applies to any reproduction of the said information, in whole or in part.

A Party receiving undisclosed information pursuant to the Agreement will respect the privileged nature thereof. These limitations shall automatically terminate when this information is disclosed by the owner into the public domain.

3. Undisclosed information communicated under this Agreement may be disseminated by the receiving Party to persons within or employed by the receiving Party and other concerned departments or agencies in the receiving Party authorized for the specific purposes of the joint research under way, provided that any undisclosed information so disseminated shall be pursuant to a written agreement of confidentiality and shall be readily recognizable as such, as set out above.

4. With the prior written consent of the Party providing undisclosed information under this Agreement, the receiving Party may disseminate such undisclosed information more widely than otherwise permitted in paragraph 3 above. The Parties shall cooperate in developing procedures for requesting and obtaining prior written consent for such wider dissemination, and each Party will grant such approval to the extent permitted by its domestic policies, regulations and laws.

B. Non-documentary undisclosed information

Non-documentary undisclosed or other confidential or privileged information provided in seminars and other meetings arranged under this Agreement, or information arising from the attachment of staff, use of facilities, or joint projects, shall be treated by the Parties or their participants according to the principles specified for documentary information in the Agreement; provided, however, that the recipient of such undisclosed or other confidential or privileged information has been made aware in advance and in written form of the confidential character of the information to be communicated.

C. Control

Each Party shall endeavor to ensure that undisclosed information received by it under this Agreement shall be controlled as provided herein. If one of the Parties becomes aware that it will be, or may be reasonably expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions of Sections A and B, it shall immediately inform the other Party. The Parties will thereafter consult to define an appropriate course of action.

